

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 96

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento di riordino dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D47/09

Roma,

11.9 GIU. 2009.

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009.

Con i migliori saluti

[Signature]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
- Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
- Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge n. 3242 del 1928;
- Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943 e, in particolare, l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI è stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;



Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1
(*Natura e finalità dell'ente*)

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata "UNUCI", costituita e dotata di personalità giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, è riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che fornisce adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
- b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
- c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
- d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
- e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

ART. 2
(*Soci ordinari*)

1. Possono far parte dell'UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

ART. 3
(*Organi centrali*)

1. Sono organi dell'UNUCI:
 - a) il presidente nazionale;
 - b) il consiglio nazionale;
 - c) il consiglio di amministrazione;



d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente è tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 4.

3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 5.

4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.

5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

ART. 4 (Statuto)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

- a) le categorie di soci;
- b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;
- d) eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
- e) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;
- f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
- g) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle sezioni.



ART. 5

(Articolazioni territoriali)

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

ART. 6

(Entrate)

1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:

- a) quote dei soci comunque iscritti;
- b) rendite patrimoniali;
- c) corrispettivi per servizi resi;
- d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
- e) eventuali contributi pubblici;
- f) entrate eventuali e diverse.

ART. 7

(Amministrazione e contabilità)

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.

ART. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 4.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal presidente dell'UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 3, comma 4.

3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.

4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (nel seguito UNUCI o Unione) è rientrata nel novero degli enti pubblici per i quali, in via d'eccezione, non si è proceduto a soppressione, in quanto confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008.

Ciò non di meno, si coglie comunque l'opportunità offerta dal sopra richiamato quadro normativo primario di delegificazione per procedere ad un riordino strutturale dell'UNUCI, volto ad una maggiore razionalizzazione del suo assetto, soprattutto attraverso una contrazione dei relativi organi. Il presente schema di regolamento esprime, ad un tempo, anche la volontà di riaffermarne il suo ruolo istituzionale di ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse pubblico, come supporto alle attività istituzionali delle competenti autorità militari.

La conferma dell'attuale *status* giuridico di ente pubblico, in particolare, scaturisce da una *ratio* rinvenibile negli interessi pubblici da tutelare nel settore del personale, nonché della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni di difesa e sicurezza nazionali, di cui le attività istituzionali svolte dall'UNUCI sono sicura espressione, per il bene diretto e indiretto della collettività.

La scelta motivata e razionale, in tal senso, è conseguente ad un'appropriata analisi e una coerente valutazione delle attività svolte dall'Unione, che, statutariamente e storicamente, riguardano *la preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle Forze armate e corpi di polizia* suddetti sviluppatasi, nel concreto, su tre sinergiche direttrici finalizzate:

- la prima, a promuovere i valori di *difesa e sicurezza della Patria*, comprendenti le categorie della fedeltà alle Istituzioni democratiche, l'onore militare, la meritocrazia, la disciplina, la subordinazione gerarchica, e altri valori;



- la seconda, a rafforzare i vincoli di solidarietà fra le forze militari e la società civile, inevitabilmente allentati con la sospensione della leva obbligatoria e la connessa soppressione degli uffici leva, dei comandi di presidio e di altri organismi militari già esistenti sul territorio nazionale;
- la terza, a motivare, addestrare ed informare il personale destinato alle *forze di completamento* e, segnatamente, alle *riserve selezionate*.

Quest'ultima, in particolare, si sviluppa attraverso esercitazioni addestrative anche con ufficiali in congedo di altri Paesi occidentali, d'intesa con le Forze armate e le amministrazioni locali, nonché l'organizzazione di convegni per la diffusione della cultura militare nella società civile, anche al fine di alimentare gli arruolamenti nelle Forze armate.

La quasi sessantennale adesione dell'Italia alla NATO, infatti, vede attualmente l'Unione impegnata con la stessa Organizzazione atlantica attraverso la CIOR (Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva) e la CIOMR (Confederazione interalleata ufficiali medici della riserva). L'adesione alle due Confederazioni impegna l'UNUCI in numerosi incontri di carattere internazionale, sia presso il Quartiere generale NATO a Bruxelles, sia in occasione dell'Assemblea generale delle stesse confederazioni che si tengono, a turno annuale, nei singoli Paese dell'Alleanza.

L'UNUCI opera attivamente, inoltre, in altri contesti internazionali, ove gli ufficiali soci dell'ente ricoprono cariche di rilievo (tra l'altro, nel *Forum Mediterraneo degli Ufficiali della Riserva*, nel *Partenariato Adriatico-Jonico delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva*, nonché nella *GAMINGER Iniziative - Unione Associazioni Ufficiali Riserva Centro-Europa*).

La scelta fatta dal Parlamento di imperniare il sistema di difesa militare nazionale su sole Forze armate professionali, rinunciando a forme collaterali di difesa interna incentrate su formazioni del tipo *Territorial Army* o *Guardia civile*, ha rilanciato le tre funzioni dell'UNUCI, creando nuovi spazi istituzionali per interventi nell'ambito della difesa e della protezione civile.

¹ Le funzioni complessive di cui sopra devolute all'UNUCI sono di significativa e assoluta rilevanza per le finalità istituzionali delle Forze armate e per il personale militare in generale. Esse sono senza dubbio ascrivibili al settore *difesa e sicurezza dello Stato* e, come tali, non del tutto delegabili ad altre realtà della Pubblica amministrazione, né a strutture o organizzazioni di persone a carattere privatistico.

Occorre evidenziare, peraltro, che l'attività dell'Unione è del tutto autofinanziata, soprattutto con le quote associative versate volontariamente dagli iscritti e da donazioni,



liberalità e lasciti, nonché con una rendita patrimoniale costante derivate dall'affidamento in concessione a privati di un immobile di proprietà, sito in Chianciano Terme, che è adibito a struttura alberghiera.

Sulla base delle anzidette considerazioni, il presente regolamento dispone il riordino dell'UNUCI, confermandone la natura di ente pubblico, prevedendo:

- all'articolo 1, la definizione delle finalità, alla luce degli scenari interni ed internazionali, mirando alla stabilità e crescita dell'ente, oltre che all'incremento dell'efficienza ed efficacia della propria attività;
- all'articolo 2, la descrizione delle categorie di iscritti;
- all'articolo 3, un'organizzazione in cui assume rilievo la contrazione da tre a un solo vicepresidente, la trasformazione del comitato centrale di amministrazione in consiglio di amministrazione, il cui numero di membri è ridotto da 9 a 6, e la soppressione del collegio dei probiviri; la determinazione di criteri più funzionali per la nomina del presidente e per la scelta dei membri del consiglio di amministrazione; il riordino delle competenze dei vari organi in modo da segnare una distinzione tra gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo da quelli di gestione o di controllo; il titolo gratuito di tutte le cariche;
- all'articolo 4, l'adozione dello statuto che dovrà definire le categorie di soci, i compiti e il funzionamento degli organi, lo svolgimento dell'attività d'istituto, il funzionamento delle sezioni, i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate e di erogazione delle spese e i criteri di amministrazione del patrimonio;
- all'articolo 5, i criteri in base ai quali lo statuto dovrà regolare le sezioni quali articolazioni territoriali dell'UNUCI. In particolare, si prevede che le attività delle stesse sezioni si informano a criteri di diritto privato. Tale norma, alla stregua di quanto già previsto dal legislatore all'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (disciplina SIAE), è tesa a consentire alle sezioni dell'UNUCI (così come a quelle dell'UITS) - in quanto piccole entità locali strutturate su base associativa e volontaria - di essere affrancate dalle stringenti norme di diritto amministrativo, specie per il soddisfacimento delle minime esigenze di funzionamento (es.: fornitura di beni e servizi di modesta entità e valore);
- all'articolo 6, le entrate dell'ente;
- all'articolo 7, l'adozione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003;



- all'articolo 8, le disposizioni transitorie concernenti l'entrata in vigore del regolamento e la nomina dei nuovi organi.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore degli enti vigilati dalla Difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino delle della **Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa dell'UNUCI.

Il provvedimento si colloca tra le iniziative di attuazione del combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, recante la costituzione dell'UNUCI, quale personalità giuridica propria; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'UNUCI; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*



Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'articolo 4 del provvedimento prevede l'adozione dello statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge 12 febbraio 1928, n. 261, la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito in legge 17 dicembre 1934, n. 2137; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. Si coglie, in particolare, l'opportunità offerta dal sopra richiamato combinato disposto del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 e dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244, per procedere ad un riordino strutturale dell'UNUCI, volto ad una maggiore razionalizzazione del suo assetto, soprattutto attraverso una contrazione dei relativi organi.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dalle considerazioni di cui al precedente para 2).

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa e gli organi dell'UNUCI.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento è stata esclusa, attesi gli obiettivi positivi perseguiti.



SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non si è ravvisato di adottare opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento dell'ente, soprattutto in virtù delle contrazioni previste (riduzione da 3 a 1 dei vicepresidenti, da 9 a 6 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione) e della soppressione del Collegio dei probiviri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'**Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**, vigilata dal Ministero della difesa.

Si tratta di ente pubblico non economico, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità.

In relazione al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, l'UNUCI è rientrata nel novero degli enti pubblici confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008.

Il presente intervento regolamentare, pertanto, coglie l'opportunità offerta dal sopra richiamato quadro normativo primario di delegificazione per procedere ad un riordino strutturale dell'ente, soprattutto attraverso una contrazione dei suoi organi in quanto possibile. Così, l'iniziativa realizza l'obiettivo immediato di adeguare la normativa sulla struttura dell'ente, dando sistematicità alla vigente disciplina che ne



regola natura e finalità istituzionali, requisiti dei soci, assetti organizzativi e loro funzionamento, risorse e relativa gestione.

Nella presente relazione viene evidenziata, pertanto, la stima delle economie realizzabili con la razionalizzazione e il riordino dell'UNUCI, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi di funzionamento. Infatti, fermi restando i contenuti sostanziali delle norme istitutive dell'ente, che non possono essere incise mediante lo strumento della delegificazione autorizzato dalle citate norme primarie, i risparmi attesi possono essere stimati esclusivamente in relazione alla contrazione degli assetti organizzativi (riduzione dei componenti degli attuali organi statutari).

Per lo svolgimento dei propri compiti, al momento l'ente è dotato di consiglio nazionale, comitato centrale di amministrazione, presidente, tre vice presidente, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri (nel complesso, i membri degli organi collegiali sono pari a 34 unità).

I costi attualmente sostenuti per il funzionamento degli organi statutari sono sintetizzati nella tabella 1 che segue.

Attuali costi per compensi e rimborsi dovuti agli organi dell'UNUCI

Tabella 1

UNUCI	MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO			RIMBORSI SPESE	TOTALI COSTI
	n. membri	compensi	n. sedute (dato medio)		
CONSIGLIO NAZIONALE	19	=	2	10.070 (1)	10.070
COMITATO CENTRALE DI AMMINISTRAZIONE	9	=	5	2.925 (2)	2.925
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3	3.600 (3)	5	=	3.600
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	3	=	5	=	=

- (1) 265 euro circa di rimborso spese pro-capite per seduta (i lavori si tengono in Cianciano Terme, dove l'ente possiede una struttura ricettiva);
 (2) 65 euro di rimborso spese pro-capite per seduta;
 (3) compenso pro-capite di 1.200 euro.



Con riguardo alle disposizioni del regolamento, i contenuti dell'articolato nel suo complesso consentiranno di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi dall'ente, con generali benefici gestionali indotti.

L'articolo 3, in particolare, comporta la diminuzione del numero dei membri facenti parte del consiglio nazionale (da 19 a 17), del comitato centrale di amministrazione (cambia denominazione in consiglio di amministrazione e i membri passano da 9 a 6), dei vice presidenti (da 3 a 1), nonché la soppressione del collegio dei probiviri. Il collegio dei revisori rimane nell'attuale composizione di 3 membri. Viene previsto che tutte le funzioni siano a titolo gratuito (comma 6).

In relazione a ciò, i risparmi finanziari per l'ente, quantificabili sulla base dei dati esposti nella tabella 1, sono pari a 5.635 euro, così suddivisi:

- 1.060 euro, come minori rimborsi spese (265 euro pro-capite) per due membri del consiglio nazionale risultanti in meno (1 vicepresidente dell'ente anziché 3);
- 975 euro, come minori rimborsi spese (65 euro pro-capite) per tre membri in meno del nuovo consiglio di amministrazione;
- 3.600 euro, quali minori costi relativi al collegio dei revisori, per il quale viene meno l'attuale compenso individuale di 1.200 euro annui (citato co. 6 dell'art. 3 del regolamento).


Il totale dei risparmi realizzati è pari a circa il 34% degli attuali costi degli organi statutari riordinati.

6 APR. 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 300
provvedimento privo di effetti finanziari

MB RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Aut's





Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3450

Roma, addi 15 maggio 2009

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), ai sensi dell'art.26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.


D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 1486/2009 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

IL SEGRETARIO GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

ROMA





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 7 maggio 2009

N. della Sezione: 1486/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.

Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante il riordino
dell'unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia (UNUCI), ai sensi
dell'art.26, primo comma, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 113.

La Sezione

Vista la relazione, trasmessa con
nota del 16 aprile 2009, pervenuta il
successivo 27 aprile, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in
oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Guido Salemi;

PREMESSO:

L'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione ha preliminarmente osservato che, riguardo a quanto disposto
dall'art. 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Unione nazionale ufficiali

in congedo d'Italia (in seguito UNUCI) è rientrata nel novero degli enti pubblici per i quali, in via d'eccezione, non si è proceduto a soppressione, in quanto confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008.

Ha soggiunto che, stante la prescrizione del secondo periodo della suddetta disposizione di legge – che comporta, comunque, l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento, si è provveduto all'adozione di uno schema di regolamento con il quale, nel riorganizzare l'UNUCI, se ne è confermato lo status giuridico di ente pubblico al fine di tutelare gli interessi del personale preso in considerazione, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni di difesa e sicurezza nazionale, di cui le attività svolte dall'Ente sono sicura espressione.

Ciò posto, ha illustrato le disposizioni contenute negli otto articoli dello schema di regolamento.

CONSIDERATO:

1) - L'art. 1, indica la natura e le finalità dell'UNUCI.

In particolare, detto Ente presta la propria collaborazione per l'addestramento e la preparazione fisica e sportiva del personale militare in congedo; mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo; promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria; sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale; realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

In relazione a tale articolo non si hanno osservazioni da formulare, salva quella di ordine meramente formale, diretta ad una migliore comprensione del testo, di sostituire le parole *“che fornisce adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento”*, che compaiono alla lettera a), con le parole *“che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento”*.

2) - L'art. 2 descrive le categorie degli iscritti in qualità di soci ordinari (ufficiali in congedo delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza, della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani

militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare)

Non si hanno osservazioni da formulare.

3) - L'art. 3 disciplina gli organi dell'UNUCI che sono: il presidente nazionale, il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

In particolare:

a) - il Presidente è tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze ed è nominato su proposta del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) - il Consiglio nazionale (composto dal presidente nazionale, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali), delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche dell'attività dell'ente;

c) - il Consiglio di amministrazione (composto dal presidente nazionale e da cinque consiglieri) ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico;

d) - il Collegio dei revisori (costituito da tre membri effettivi e un supplente) svolge funzioni di controllo dell'attività amministrativa e contabile.

Non si hanno osservazioni da formulare, salvo quella di carattere formale che, al comma 2, le parole "*ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14*" siano sostituite dalle parole "*, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978,*".

4) - L'art. 4 si occupa dello statuto e dell'oggetto di esso.

In particolare, lo statuto dovrà definire le categorie di soci, i compiti e il funzionamento degli organi, lo svolgimento dell'attività d'istituto, il funzionamento delle sezioni, i compiti di direzioni e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate e di erogazione delle spese e i criteri di amministrazione del patrimonio.

Non si hanno osservazioni da formulare, salvo quella, di carattere formale, che, al primo comma, le parole "*in base alle norme regolatrici contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419...*" siano sostituite dalle parole "*in*

base ai principi contenuti nell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419...".

5) - L'art. 5 si occupa delle articolazioni territoriali dell'Ente che sono costituite dalle Sezioni.

E' previsto che le Sezioni siano dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

Non si hanno osservazioni da formulare.

6) - L'art. 6 si occupa delle entrate dell'Ente.

Non si hanno osservazioni da formulare.

7) - L'art. 7 prevede l'adozione di un regolamento di amministrazione e di contabilità per la cui disciplina richiama le norme contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, integrate da altre norme in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.

Non si hanno osservazioni da formulare.

8) - L'art. 8 detta disposizioni transitorie in relazione all'entrata in vigore del regolamento e alla nomina dei nuovi organi.

Non si hanno osservazioni da formulare.


9) - In conclusione, salvi i suesposti rilievi di carattere formale, la Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento in esame.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni formali.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Guido Salemi)



Il Dirigente

(Licia Grassucci)





Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/ 4625

Roma, lì 3 FEB. 2009

Allegati: due

OGGETTO: Regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 26, co. 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 00100 ROMA
- DIPARTIMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 00100 ROMA

e, per conoscenza:

A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia 00100 ROMA

Seg. Let. n. 8/50153 del 20 novembre 2008.

Circa gli adempimenti di legge nei riguardi delle organizzazioni sindacali, richiesti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "in relazione alla destinazione del personale", si segnala quanto segue:

→ - l'attività sindacale non è dovuta con riferimento all'ONFA, che non si avvale di personale civile, né per l'UNUCI e la LNI, i cui dipendenti (rispettivamente 4 e 8 unità) non sono interessati ad alcun provvedimento di inquadramento o di destinazione all'impiego diversi da quelli attuali;

- per l'UITS, invece, in relazione alla previsione di un nuovo inquadramento (articolo 6, comma 2, dello schema di regolamento) delle circa 25 unità di personale civile, risultano già espletate le relative procedure di partecipazione / concertazione sindacale, a cura del CONI, nel quadro delle iniziative per la

destinazione del personale dello stesso Comitato alle varie federazioni sportive, tra cui è compresa anche l'UITS.

Con l'occasione, si inviano il testo aggiornato dello schema di regolamento della medesima UITS, con alcune modifiche agli articoli 2, 4, e 6, resesi nel frattempo necessarie, nonché la relativa relazione illustrativa, che sostituiscono gli elaborati in allegato A alla lettera a seguito.

IL CAPO UFFICIO
(Gen. D. CC TULLIO DEL SETTE)

